

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 14/01/2020

FATTO

In data 22.2.2011 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio in 84 rate.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel dicembre 2012, dopo il pagamento di 21 rate di rimborso.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione – in via principale – integrale delle commissioni ovvero – in via subordinata – della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 933,92 euro; con gli interessi legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, in particolare eccependo:

- quanto alla richiesta di retrocessione delle "*commissioni rete distributiva*" non maturate, che la quota parte rimborsabile è individuata nel "*piano di rimborso*" allegato al contratto di finanziamento e sottoscritto dal ricorrente, nella misura massima del 60%;
- che in sede di conteggio estintivo è già stata stornata la somma di 666,72 euro, che



tuttavia non è pienamente conforme a quanto previsto dalle condizioni del contratto e dall'allegato denominato "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", il quale, a causa di un mero errore materiale, riporta, in corrispondenza della casella relativa alla 21^a rata, l'errato importo di 686,99 euro anziché quello corretto di 666,72 euro;

- quanto alla richiesta di retrocessione degli oneri assicurativi non maturati, che la quota parte rimborsabile in caso di estinzione anticipata è individuata nel "*piano di rimborso*" allegato al contratto di finanziamento e sottoscritto dal ricorrente, in conformità alle condizioni contrattuali portate a conoscenza *ex ante* del ricorrente al momento della sottoscrizione delle polizze;

- che, a seguito dell'anticipata estinzione, è stata corrisposta da parte delle compagnie assicurative la somma di 612,69 euro, che risulta fin superiore a quanto indicato nel "*piano di rimborso*" in corrispondenza della rata in cui è avvenuta l'estinzione.

DIRITTO

In ordine alla domanda presentata in via principale concernente la richiesta di integrale restituzione delle commissioni e dei premi assicurativi, si rileva preliminarmente la difformità tra reclamo e ricorso. Infatti, la richiesta presentata nel ricorso in via principale non è presente nel preventivo reclamo, nel quale veniva esplicitata esclusivamente la richiesta della quota di commissioni e di premi assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata.

Sull'inammissibilità di domande non contenute nel preventivo reclamo, si rimanda, *ex multis*, alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 5304/2013 ed alle decisioni di questo Collegio n. 8097/2019, 7380/2019, 13842/2018, 8643/2018, 5274/2018, 7663/2017 e 7506/2017, precisando che si tratta, peraltro, di una "*questione rilevabile d'ufficio, anche a prescindere dalla specifica eccezione della parte resistente*" (cfr. Collegio ABF di Roma, decisione n. 3038/2018).

Venendo alla domanda subordinata, si osserva che la domanda del ricorrente è riferita alle voci di costo di cui alle lettere d), f) e g).

Le condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata risultano pattuite all'art. 9 del contratto, che fa rinvio, ai fini del rimborso dell'importo di cui alla lettera d), ai criteri ed alla misura del "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", allegato al contratto.

Tale piano precisa che: a) la quota parte rimborsabile dell'importo delle "*commissioni reti distributiva*" di cui alla lettera d) è individuata nella misura massima del 60% e calcolata "*in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento*"; b) gli importi della quota parte rimborsabile dell'importo dei premi assicurativi di cui alle lettere f) e g) nonché della commissione di cui alla lettera d) "*sono dettagliati in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata*".

Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto alla data del 31.12.2012, decorsa la 21^a rata sulle 84 originariamente previste, sulla base del conteggio estintivo agli atti.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del*



contratto”.

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza “Lexitor”), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) *“a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”;*

3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”;*

4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”;*

5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell’art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”*.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all’Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”*.

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”*, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica*



differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”, e che “essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”; ed aggiunto, infine, che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *“equa riduzione”* quella più precisa di *“riduzione del costo totale del credito”* e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare *“gli interessi e i costi”*, come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, si osserva che la controversia riguarda un contratto analogo a quello già oggetto di attenzione del Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 10003/2016, nella quale – in particolare – il Collegio ha specificato che *“la descrizione delle commissioni oggetto di contestazione (art. 6, lett. D, «Commissioni rete distributiva») include attività chiaramente up-front: «1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cedente; 2) raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal cedente; 3) assistenza al cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all’erogazione del prestito ed alla ricezione dell’assegno o del bonifico corrispondente; 4) gestione notifica presso debitore ceduto». Il medesimo articolo termina, infine, con una previsione di chiusura idonea ad includere (anche) attività di natura recurring; attività, quest’ultime, cui si riferisce l’indicazione della «quota parte rimborsabile dell’importo delle “commissioni rete distributiva” (lettera D) ... nella misura massima del 60%», in caso di estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell’art. 125 *sexies* del T.U.B. Al riguardo, se, come correttamente evidenziato dai Collegi territoriali, non è ammissibile una distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring* per tramite della sola indicazione della misura percentuale oggetto di rimborso, in quanto la quota percentuale unilateralmente indicata dall’intermediario nulla dice sulla natura dei costi corrispondenti, escludendo, quindi, ogni possibilità di verifica da parte del cliente sulle caratteristiche obiettive delle attività prestate e sulla corrispondente natura (*up-front* o *recurring*); a differente conclusione deve giungersi, invece, qualora – come nel caso in esame – l’indicazione di una quota*



percentuale costituisce, in realtà, criterio (non di distinzione tra attività up-front e recurring, ma) di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (up-front e recurring). Più chiaramente: se, in assenza di ulteriori indicazioni, il ricorso a criteri percentuali non è di per sé solo sufficiente a delineare e individuare il «rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo» (v. le già richiamate decisioni dei Collegi territoriali), ciò non esclude, tuttavia, che, laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up-front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale».

Nella fattispecie si evidenzia che, con riferimento alla quota parte corrispondente ai costi *recurring*, l'intermediario ha restituito al ricorrente, a titolo di "commissioni rete distributiva", la somma di 666,72 euro in fase di conteggio estintivo, per cui risulta una differenza a favore di parte ricorrente di 20,27 euro se si considera il rateo di rimborso, previsto dal richiamato "Piano" allegato al contratto, al mancato pagamento della 21^a rata, pari a 686,99 euro.

Per quanto riguarda i premi assicurativi di cui alle lettere g) e f), si osserva che il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo a quello *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie, per quanto concerne la "polizza rischio vita", l'intermediario ha trasmesso: a) la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo composto dalla nota informativa e dalle condizioni di assicurazione; b) il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione del cliente ma della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data (agg.to 11/2010) compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la clausola di estinzione anticipata; anche per quanto concerne la "polizza rischio impiego", l'intermediario ha trasmesso: a) la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo composto dalla nota informativa e dalle condizioni di assicurazione; b) il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione del cliente ma della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data (agg.to febbraio 2013) compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la clausola di estinzione anticipata.

Si evidenzia, inoltre, che la compagnia assicurativa ha provveduto a restituire al ricorrente, a titolo di "premio vita" e di "premio occupazione" non goduti, la somma di 612,69 euro, come confermato dal ricorrente stesso; tale importo è stato presumibilmente calcolato seguendo il criterio previsto nelle polizze assicurative sopra riportate e risulta superiore a quanto concordato nel "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" (603,40 euro, se si considera il rateo di rimborso previsto in corrispondenza della 21^a rata).

Questo Collegio si è già espresso nel ritenere applicabile, per il rimborso del premio non goduto, il criterio previsto dalla polizza assicurativa: cfr., *ex multis*, la decisione n. 17047/2018. Pertanto, per entrambe le polizze, si ritiene che il cliente fosse stato pienamente edotto *ex ante* dell'esistenza di un criterio di calcolo alternativo a quello *pro*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rata temporis, adeguatamente descritto nei fascicoli assicurativi e nel “*piano di rimborso*” allegati dall’intermediario, da applicare in caso di rimborso del premio non goduto.

In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, che debba essere riconosciuta la restituzione della quota non maturata delle commissioni rete distributiva secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), rispettivamente per 20,27 (quota del 60%) e 444,45 (quota del 40%) euro; si è inoltre tenuto conto, quanto agli oneri assicurativi di cui alle lettere f) e g), che in sede di rimborso già intervenuto è stato restituito l’importo eccedente di 9,29 euro, che viene compensato con le altre voci residue a debito dell’intermediario.

Quindi, nel concreto, la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di 455,43 euro.

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in via subordinata (933,92 euro), in quanto questi ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

Sulla somma come sopra calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 455,43 (quattrocentocinquantacinque/43), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI